

**COMUNE DI POLESINE ZIBELLO**  
PROVINCIA DI PARMA

**Approvato con deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 22.05.2019**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO.**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

**Art. 3 - Competenze**

**Art. 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili**

**Art. 5 - Settori di intervento**

**Art. 6 - Destinatari**

**Art. 7 - Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno**

**Art. 8 - Piano dei contributi**

**Art. 9 - Termini per la presentazione della domanda**

**Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda**

**Art. 11 - Comunicazione di avvio del procedimento – Istruttoria – Conclusione del procedimento**

**Art. 12 - Criteri di valutazione dei contributi.**

**Art. 13 - Preavviso di rigetto**

**Art. 14 - Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi**

**Art. 15 - Rendicontazione ed erogazione del contributo**

**Art. 16 - Decadenza**

**Art. 17 - Responsabilità**

**Art. 18 - Divieto di ripiano perdite**

**Art. 19 - Contributi straordinari**

**Art. 20 - Patrocinio del Comune**

**Art. 21 - Obbligo di pubblicità**

**Art. 22 - Concessione dell'uso dello stemma araldico del Comune**

**Art. 23 - Trasparenza**

**Art. 24 - Rinvio**

**Art. 25 - Entrata in vigore e forme di pubblicità**

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

## PROVINCIA DI PARMA

### **Art. 1**

#### *Oggetto del regolamento*

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Polesine Zibello di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad Associazioni, Istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

Le disposizioni del presente regolamento sono atte a razionalizzare l'erogazione di risorse in materia di contributi e vantaggi economici in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte delle comunità locali, in coerenza con la trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Polesine Zibello, al fine di ottimizzare la programmazione e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno dell'attività culturale, turistica, sportiva e sociale del territorio comunale, oltre che garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi tesi alla concessione del contributo.

Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Polesine Zibello.

La concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

### **Art. 2**

#### *Ambito di applicazione*

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;
- b) con riferimento a contributi, sovvenzioni o erogazioni a carico delle finanze pubbliche comunque denominate dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale mero soggetto terminale del procedimento erogativo, comunque privo di qualunque potere discrezionale;
- c) alle sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi;
- d) ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 lett. f) della L. 266/1991;
- e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- f) ai contributi o alle quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da parte del Comune di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

## PROVINCIA DI PARMA

### **Art. 3**

#### *Competenze*

Il soggetto competente all'assegnazione e all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento è il Responsabile del Servizio, con riferimento al Settore a lui affidato, che vi provvederà:

- con propria determinazione per la concessione di contributi in denaro o vantaggi economici;
- con proprio provvedimento per la concessione di aiuti organizzativi.

In nessun caso è consentita l'erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune. Competente ad assumere la decisione di cui all'art. 2 lett. c) è la Giunta Comunale che impartirà al Responsabile le direttive relative all'obiettivo da realizzare tramite il Piano Assegnazione Risorse o diversi specifici provvedimenti.

### **Art. 4**

#### *Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili*

I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, oppure con riferimento all'attività ordinaria.

Gli interventi del Comune assumono la forma di:

- a) contributi in denaro, ovvero la concessione di somme ai richiedenti per iniziative ritenute dal Comune meritevoli di essere sostenute;
- b) vantaggi economici, ovvero l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia;
- c) supporto organizzativo, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi o messa a disposizione di beni comunali immobili e mobili.

### **Art. 5**

#### *Settori di intervento*

Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, secondo le norme dello Statuto comunale e ~~con~~ gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, perseguano fini di pubblico interesse, ed in particolare le attività che:

- arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovano l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovano la formazione e l'informazione;
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità.
- sostengano il sistema scolastico nella sua interezza, favorendo anche le iniziative para-extra scolastiche.

Non sono, al contrario, suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione comunale;
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

### **Art. 6**

#### *Destinatari*

La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, anche del terzo settore (di cui al d.lgs. n. 117/2017), persone fisiche, con esclusione di partiti politici ed associazioni sindacali, che svolgono la propria attività sul territorio comunale. I contributi possono essere

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

PROVINCIA DI PARMA

concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro, sul territorio comunale, per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso anche a enti di promozione sportiva, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus.

Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di posizione organizzativa all'interno del Comune.

## **Art. 7**

### *Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno*

I contributi e i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere riferiti:

- all'attività ordinaria, ossia complessiva o continuativa svolta nel corso dell'anno dal soggetto richiedente; tali contributi sono erogabili unicamente alle Associazioni regolarmente riconosciute, aventi sede nel territorio comunale;
- all'attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale.

La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
- incidenza del volontariato nell'attività svolta;
- natura dell'iniziativa/attività svolta, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento, anche tramite sponsor;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica o privata (es. da fondazioni di origine bancaria);
- accessibilità alle persone diversamente abili.

## **Art. 8**

### *Piano dei contributi*

In sede di formazione del bilancio di Previsione e del Piano Assegnazione delle risorse è previsto un apposito capitolo di spesa per ciascun settore interessato alla concessione di benefici finanziari. Gli stanziamenti sono suddivisi in:

- a) stanziamenti per contributi per l'attività ordinaria complessiva unicamente erogabili a formazioni associative prive di scopo di lucro, aventi sede ed attività nel territorio comunale e regolarmente riconosciute;
- b) stanziamenti per contributi finalizzati a specifiche attività/iniziative di carattere non ricorrente di cui all'art. 19;

L'ammontare degli stanziamenti è reso pubblico tramite apposita informazione all'Albo Comunale e attraverso la pubblicazione sul sito internet comunale. I contributi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa per l'attività e/o iniziativa riconosciuta ammissibile. Per i contributi in denaro la determinazione dirigenziale può prevedere l'anticipazione di un acconto in relazione all'entità del contributo stesso e all'attività da svolgere, fino ad un massimo del 25% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività o dell'iniziativa.

La Giunta Comunale decide sulla concessione dei contributi, definendo la motivazione e la percentuale di concessione del contributo.

## **Art. 9**

### *Termini per la presentazione della domanda*

Le domande di contributo devono essere presentate nei seguenti termini:

- entro il 15 settembre dell'anno precedente per l'attività ordinaria;
- almeno 90 giorni prima dell'evento per singoli progetti e/o iniziative;
- almeno 30 giorni prima dell'evento/attività per le richieste di vantaggi economici, aiuti organizzativi ed oggettistica.

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

## PROVINCIA DI PARMA

### **Art. 10**

#### *Modalità di presentazione della domanda*

La domanda di ammissione ai benefici è sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell'ente ed è indirizzata al Sindaco.

La domanda di contributo deve contenere:

a) per la richiesta di contributi per l'attività ordinaria:

1. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
2. indicazione degli estremi di iscrizione ad eventuale registro/albo previsto dalla norma per il regolare riconoscimento delle Associazioni;
3. numero degli iscritti, qualora il richiedente sia un'Associazione, con l'indicazione di quanti tra gli stessi sono residenti nel Comune;
4. copia dell'ultimo Bilancio Consuntivo approvato e relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno per il quale si richiede il sostegno economico del Comune;
5. dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno da parte del Comune. Nel caso affermativo dovranno essere indicati l'importo, il settore e l'iniziativa/attività;
6. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
7. impegno a presentare a consuntivo una dettagliata relazione dell'attività svolta e del relativo bilancio;

b) per la richiesta di contributi per specifiche iniziative/attività:

1. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
2. relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, indicante anche i giorni, il luogo di effettuazione, i soggetti a cui è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell'ingresso libero, la collaborazione di volontari;
3. il tipo e l'entità del contributo richiesto al Comune;
4. dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
5. dichiarazione attestante che non sono state presentate al Comune altre domande per la medesima iniziativa;
6. dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno da parte del Comune. Nel caso affermativo dovranno essere indicati l'importo, il settore e l'iniziativa/attività;
7. il relativo preventivo finanziario dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune ed i costi a proprio carico;
8. impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione, salvo che si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, come specificato nell'ultimo comma del presente articolo;
9. impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
10. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
11. dichiarazione relativa all'uso comune e concordato di spazi e strutture, oggetto della domanda di contributo, da parte di più soggetti in collaborazione tra loro. Per le iniziative, attività o manifestazioni di rilievo economico contenuto, intendendosi per tali quelle per le quali si presenta una richiesta di contribuzione inferiore o pari a 200 euro o venga stimato tale l'importo da concedere, il soggetto richiedente è esonerato dalla presentazione del rendiconto di cui al precedente punto, pur dovendo fornire dimostrazione sintetica delle attività svolte.

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

## PROVINCIA DI PARMA

### **Art. 11**

#### *Comunicazione di avvio del procedimento – Istruttoria – Conclusione del procedimento*

La richiesta di contributo viene trasmessa dal Sindaco all'Assessore interessato ed assegnata al Responsabile del settore competente. Il responsabile del procedimento provvede ad effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e richiede, entro 10 giorni, le integrazioni o le correzioni necessarie, acquisendo, ove possibile d'ufficio, le informazioni mancanti. Il procedimento si conclude nei seguenti termini:

- per i contributi richiesti per l'attività ordinaria: entro il 31 marzo di ogni anno;
- per i contributi richiesti per le attività di tipo occasionale o singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;
- per i vantaggi economici, gli aiuti organizzativi e l'oggettistica: entro 20 giorni dalla richiesta.

L'esito del procedimento è comunicato al richiedente per iscritto. Dopo la concessione del contributo il beneficiario evidenzierà la collaborazione del Comune nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, secondo le modalità precisate nel presente regolamento.

### **Art. 12**

#### *Criteri di valutazione dei contributi.*

Gli stanziamenti di contributi sono ripartiti tra le richieste ammesse al finanziamento fino ad esaurimento dei fondi previsti, previa attribuzione a ciascuna richiesta di un punteggio determinato come di seguito indicato.

Per i contributi richiesti per l'attività ordinaria:

- a) Punti 5 per i soggetti ai quali il Comune non ha assegnato un locale comunale come sede;
- b) Punti 3 ove il richiedente sia un'Associazione con almeno 30 iscritti;
- c) Punti 5 se almeno metà degli iscritti sono residenti nel Comune di Polesine Zibello;
- d) Da un minimo di 10 ad un massimo di punti 40 per la rilevanza dell'attività svolta dall'Associazione;
- e) Da un minimo di 10 ad un massimo di punti 30 per il numero, la frequenza, l'importanza delle iniziative regolarmente svolte rispetto ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- f) Da un minimo di 5 ad un massimo di punti 12 per le Associazioni che hanno chiuso la gestione precedente con un disavanzo.

Per i contributi richiesti per singole iniziative:

- a) Da un minimo di 5 ad un massimo di punti 25 in base alla dimensione dell'iniziativa (locale, provinciale, regionale, nazionale internazionale);
- b) Da un minimo di 10 ad un massimo di punti 40 in base alla rilevanza dell'iniziativa rispetto ai programmi amministrativi;
- c) 5 punti qualora l'organizzatore sia un'associazione regolarmente riconosciuta;
- d) 6 punti per le iniziative ad ingresso libero;
- e) 4 punti per le iniziative volte a raccogliere fondi per iniziative benefiche/di solidarietà;
- f) 10 punti per le iniziative organizzate da enti privi di scopo di lucro;
- g) 10 punti per le iniziative per le quali non è richiesto contributo materiale da parte del Comune.

Non è possibile richiedere un contributo specifico per un'iniziativa compresa nell'attività ordinaria del richiedente per la quale sia già stata fatta richiesta di contributo.

### **Art. 13**

#### *Preavviso di rigetto*

Qualora il responsabile del procedimento ritenga sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza invia agli interessati la comunicazione di cui all'art. 10-bis L. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.

### **Art. 14**

#### *Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi*

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

## PROVINCIA DI PARMA

Qualora non sia possibile accogliere – in tutto o in parte – l’istanza per esaurimento dei fondi stanziati, il Responsabile del settore competente lo comunica per iscritto ai richiedenti. L’eventuale stanziamento di ulteriori risorse nel medesimo esercizio finanziario comporta il riesame delle istanze non soddisfatte per esaurimento dei fondi secondo l’ordine di presentazione.

### **Art. 15**

#### *Rendicontazione ed erogazione del contributo*

I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione, al Responsabile di settore competente, della rendicontazione sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante.

La rendicontazione dovrà essere presentata di norma entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività o del singolo progetto/iniziativa per i quali è stato richiesto il contributo e dovrà contenere:

1. relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell’esito dell’iniziativa, attività o manifestazione attuata;
2. bilancio consuntivo analitico dell’iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell’eventuale disavanzo di spesa;
3. specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
4. dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l’attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.

Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia di tutte le pezze giustificative, valide a norma di legge, delle spese sostenute, previa esibizione degli originali al responsabile del procedimento che attesterà la corrispondenza con gli originali con apposita annotazione sulle copie. Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 3% delle spese totali sostenute e documentate. Non sono considerate, ai fini dell’erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti. Il responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell’attività o del progetto/iniziativa oggetto della domanda.

La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione delle somme di denaro. I soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono fare istanza per la concessione di ulteriori contributi nell’anno in corso e per i successivi tre anni consecutivi. Qualora il rendiconto evidenzii costi inferiori al preventivo, il contributo assegnato sarà proporzionalmente ridotto. I contributi concessi a fronte dell’attività ordinaria del soggetto sono erogati previa presentazione al Responsabile di settore competente, entro il 30 giugno dell’anno successivo, del bilancio Consuntivo dell’attività e di apposita relazione annuale, che evidenzii l’attività svolta e il numero degli iscritti all’Associazione distinguendo tra soci residenti nel territorio comunale e soci non residenti.

### **Art. 16**

#### *Decadenza*

La presentazione della documentazione e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione dei contributi in denaro. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- 1) l’iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata;
- 2) l’iniziativa sia stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso si accerti una realizzazione dell’iniziativa in forma ridotta il Responsabile del servizio potrà erogare un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti dal presente regolamento;
- 3) non sia stata presentata la rendicontazione entro 60 giorni dal termine dell’iniziativa, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
- 4) siano state accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.

Nel caso in cui sia stato erogato un acconto del contributo e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata. La decadenza dal

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

## PROVINCIA DI PARMA

contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990. Nel caso di mancata realizzazione, per causa di forza maggiore, dell'iniziativa ammessa a contributo, il Responsabile del settore potrà riconoscere al richiedente le spese sostenute. La mancata o diversa realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, o la mancata presentazione della rendicontazione, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nello stesso anno. Qualora sia stato concesso un contributo sottoforma di utilizzo di beni, strutture o personale comunale, l'Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

### **Art. 17**

#### *Responsabilità*

Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi. Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

### **Art. 18**

#### *Divieto di ripiano perdite*

L'intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

### **Art. 19**

#### *Contributi straordinari*

Al di fuori del piano di concessione contributi l'Amministrazione può concedere, in via eccezionale, contributi per iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché perseguano fini di pubblico interesse e rientrino nei settori d'intervento di cui al presente regolamento.

Le richieste di contributo straordinario potranno essere presentate anche dopo lo svolgimento dell'attività/iniziativa, ma dovranno comunque contenere gli elementi essenziali per l'ottenimento dello stesso, oltre ad una dichiarazione scritta sulla straordinarietà dell'iniziativa con impegno a non richiedere contributi per la stessa attività/iniziativa per i 3 anni successivi.

I contributi sono concessi dal Responsabile del settore competente, a valere su apposito stanziamento di bilancio e per un massimo del 50% dei costi, previa delibera di indirizzo adottata dalla Giunta Comunale.

### **Art. 20**

#### *Patrocinio del Comune*

Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.

Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Qualora la richiesta di patrocinio sia contestuale alla richiesta di contributi previsti dal presente Regolamento, la domanda dovrà essere presentata nei termini stabiliti dal Regolamento stesso.

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia ad ingresso libero o a pagamento e se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.

Il patrocinio è concesso con decreto motivato del Sindaco alle iniziative che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:

- siano coerenti con i programmi dell'Amministrazione Comunale o con le sue finalità istituzionali;
- riguardino almeno uno dei settori di intervento oggetto di contributo;
- siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi;
- non abbiano fini di lucro.

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

PROVINCIA DI PARMA

Per le iniziative che non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, il Sindaco comunica motivatamente il diniego del patrocinio, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *ex art. 10-bis L. 241/90*. La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.

Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate nel presente regolamento.

## **Art. 21**

### *Obbligo di pubblicità*

Dopo la concessione del patrocinio e/o di un contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di Polesine Zibello" unitamente allo Stemma comunale. La mancata pubblicizzazione del contributo/patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizzi abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

## **Art. 22**

### *Concessione dell'uso dello stemma araldico del Comune*

Lo stemma araldico del Comune di Polesine Zibello può essere richiesto al Sindaco per essere utilizzato in materiale pubblicitario. Sarà lo stesso Sindaco ad autorizzarne l'uso valutato l'interesse pubblico sotteso all'utilizzazione dello stemma araldico.

## **Art. 23**

### *Trasparenza*

Così come previsto dall'art. 12 della L. n. 241/90, l'Amministrazione pubblica gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. La pubblicazione ai sensi del citato articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'ultimo anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente Regolamento, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

La modulistica da compilare per il procedimento di richiesta di contributi, patrocini e collaborazioni è pubblicata sul sito web del Comune di Polesine Zibello.

## **Art. 24**

### *Rinvio*

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

## **Art. 25**

### *Norma transitoria*

In fase di prima applicazione, per tutto il 2019, i contributi possono essere erogati ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento. Agli eventuali soggetti richiedenti non si applica la previsione concernente l'obbligo a non richiedere contributi per la stessa attività/iniziativa per i 3 anni successivi.

## **Art. 26**

### *Entrata in vigore e forme di pubblicità*

# COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

## PROVINCIA DI PARMA

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet del Comune. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento devono intendersi abrogate.